

Sul punto critico dell'assunzione ad associato degli abilitati è evidente che il legislatore ha scritto la legge secondo gli usuali criteri italiani per assicurare che la scelta di assumere non sia condizionata da vincoli finanziari. Su questo punto il legislatore ha operato bene. Tuttavia anche gli Atenei che diligentemente redigessero i piani triennali prevedendo la possibile assunzione degli abilitati, sarebbero comunque esposti all'arbitrio del legislatore, non del legislatore di oggi ma quello di domani, che molto italianamente usa comunicare le assegnazioni FFO dell'anno X a dicembre dell'anno X stesso, che può variare l'FFO stesso anche in negativo con preavviso insufficiente, e infine che può decidere sugli importi dei salari dei dipendenti universitari senza tener presenti i vincoli di finanza degli Atenei. Insomma, a causa della scadente qualità del legislatore italiano futuro desumibile dal comportamento passato, prevedo problemi. Infine, è vero che gli Atenei devono predisporre onestamente i piani triennali e le relative assunzioni del tipo b), ma a me almeno non appare evidente in quale modo decisioni palesemente errate su questa materia avranno conseguenze su chi le ha prese e sui dirigenti e dipendenti dell'Ateneo considerato. (A. Lusiani, 10-02-2011)

Una mancata valutazione o una valutazione negativa motivata da ragioni di bilancio sarebbero suscettibili di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Consiglio di Stato da parte dell'interessato. Non hanno quindi fondamento le critiche alla legge che lamentavano la possibilità di non procedere all'assunzione definitiva dei ricercatori di tipo b) abilitati, per carenza di fondi disponibili.

*(M. bib, 10-02-2011)*